

**Causa D.K. c. Italia – Prima Sezione – sentenza 1° dicembre 2022 (ricorso n. 14260/17)**

**Art. 3 - Divieto di trattamento inumani e degradanti – Violenza sessuale – Archiviazione del procedimento per tardività della querela – Violazione degli obblighi procedurali di protezione – Non sussiste.**

**L'archiviazione di un procedimento penale per asseriti fatti di violenza sessuale, dovuta alla tardività della querela quale condizione di procedibilità (prevista dalla disciplina vigente al momento dei fatti), non è in contrasto con i doveri procedurali di protezione derivanti dall'art. 3 CEDU. Da tale disposizione discende – sì – un obbligo di tutela penale per i reati di violenza sessuale ma non anche la loro procedibilità d'ufficio.**

**Fatto.** La causa prende le mosse dalle denunce presentate nel 1999 dalla ricorrente e da sua sorella per le violenze sessuali subite dallo zio tra il 1974 e il 1984. Secondo la prospettazione della ricorrente, le autorità erano state adite a distanza di anni dai fatti in ragione dello stato di soggezione psicologica in cui ella versava a causa degli abusi. Ne era seguita l'apertura di un procedimento penale. Il pubblico ministero, pur ritendendo attendibili – alla luce degli atti di indagine compiuti - le dichiarazioni della ricorrente, aveva richiesto l'archiviazione del procedimento, rilevando la tardività della querela<sup>1</sup>. Nel 2003 – tre anni dopo la presentazione della richiesta – il GIP dispose l'archiviazione.

Successivamente, nel 2005, la ricorrente e sua sorella avanzarono una richiesta risarcitoria in sede civile in relazione ai medesimi episodi di violenza. Nel primo grado di giudizio, il giudice rilevò la prescrizione. A seguito dell'impugnazione di tale pronuncia, la Corte d'appello rigettò il ricorso, ritenendo invece che gli elementi di prova raccolti – e, in particolare, le dichiarazioni delle ricorrenti - non fossero sufficienti a dimostrare i fatti dedotti nel giudizio. Infine, nel 2016, la Corte di cassazione confermò la sentenza.

Di qui il ricorso alla Corte EDU per asserita violazione dei doveri procedurali derivanti dall'art. 3 della Convenzione.

**Diritto.** La Prima sezione rammenta che l'art. 3 della Convenzione impone la criminalizzazione e l'effettiva repressione degli atti di violenza sessuale. Al riguardo, osserva che le fattispecie incriminatrici applicabili all'epoca dei fatti erano idonee ad assicurare un'adeguata risposta sanzionatoria nei confronti degli autori dei reati di violenza.

Nello specifico, la circostanza che il procedimento penale sia stato archiviato per assenza della condizione di procedibilità richiesta dalla legge non può dirsi di per sé in contrasto con i doveri procedurali imposti dal richiamato art. 3. La Convenzione non può infatti essere interpretata nel senso di richiedere che i reati di violenza sessuale siano perseguiti senza limiti di tempo ovvero di imporre l'applicazione retroattiva di una disposizione che introduca la procedibilità d'ufficio. Ciò in quanto la natura mista – sia sostanziale che processuale – delle norme in questione fa sì che trovi applicazione il principio della *lex mitior* (v. anche Scoppola c. Italia [n.2] del 17 settembre 2009).

Né può affermarsi – anche in considerazione delle funzioni del GIP nell'ordinamento interno - che i tre anni intercorrenti tra la richiesta di archiviazione e l'archiviazione medesima abbiano determinato la tardività delle indagini nel loro complesso. Il dovere di condurre indagini effettive non può infatti essere inteso come un obbligo di risultato, consistente nella condanna dell'incolpato (v. n.87).

Quanto al procedimento civile, data la vigenza del principio di autonomia tra giudizio penale e giudizio civile, il ritardo nell'instaurazione di quest'ultimo poteva essere evitato dalla ricorrente, che

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 542 cod.pen., infatti – abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66 – prevedeva la procedibilità a querela dei reati di cui agli artt. 519 e 521 cod. pen.

avrebbe potuto esercitare l'azione risarcitoria anche prima della conclusione del procedimento penale. Infine la Corte sottolinea che non rientra tra le sue attribuzioni sostituire le proprie valutazioni in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della ricorrente a quelle operate dai giudici interni. Ritiene pertanto che non vi sia stata violazione dell'art. 3 CEDU.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 542 cod. pen.

L. LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

A e B *c.* Croazia, n. 7144/15, 20 giugno 2019

A, B e C *c.* Lettonia, n. 30808/11, 31 marzo 2016

B.V. *c.* Belgio, n. 61030/08, 2 maggio 2017